

DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020 n. 28

Commissione giustizia del Senato

Audizione informale

Roma, 13 maggio 2020

Il D.L. n. 28/2020 interviene a distanza di pochissimo tempo dai precedenti decreti cc.dd. “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con l. n. 27/2020) e “Liquidità” (d.l. n. 23/2020, in attesa di conversione), in parte modificando i contenuti, senza comunque rimediare alla sovrapposizione di alcune loro disposizioni, in parte introducendo nuove previsioni come quelle in materia di intercettazioni, in materia di ordinamento penitenziario nonché relative alla gestione delle attività giurisdizionali nella fase dell'emergenza. Da ultimo il D.L. introduce il cd. “sistema di allerta”.

Dal punto di vista del metodo, il ricorso alla decretazione di urgenza per far fronte all'emergenza sanitaria in corso ha comportato, cosa mai accaduta sino ad ora, che una norma processuale introdotta con Legge di conversione (Legge 24 aprile 2020, n. 27) contenente modifiche ad un precedente Decreto Legge (D.L. 17 Marzo 2020 n. 18) sia stata pubblicata con modifiche già previste da altro Decreto Legge (D.L. 8 Aprile 2020 n. 23) e, a sua volta emendata, il giorno stesso della sua entrata in vigore, da un ulteriore Decreto Legge (D.L. 30 aprile 2020 n. 28) contenente modifiche delle modifiche.

Ciò ha generato una sovrapposizione tra disposizioni che determina confusione ed incertezze interpretative soprattutto in merito all'applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini.

Dal punto di vista del merito, si segnala quanto segue.

INTERCETTAZIONI. - L'art. 1, comma 1, lett. a) e b) D.L. n. 28/2020 dispone **che la riforma delle intercettazioni si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ossia dal 1° settembre 2020** e prevede che l'eccezione al **divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale per le ordinanze in materia cautelare si applica a far data dal 1° settembre 2020.**

L'art. 1, comma 2 del D.L. n. 28/2020 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 6 D.L. n. 161/2019 **sono di immediata applicazione.** Tali previsioni hanno ad oggetto il decreto del Ministro della Giustizia, che deve essere adottato previo

accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, con cui sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Se appaiono condivisibili, per ragioni ovvie, le scelte di cui all'art. 1, comma 1 cit., parallelamente **non è condivisibile**, sfuggendone il senso, **che possa essere disciplinato il deposito telematico degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni (comma 2 dell'art. 1 cit.) preso atto degli evidenti limiti di organizzazione degli Uffici giudiziari in questo periodo emergenziale nonché, al contempo, di gestione degli strumenti, anche informatici, per procedere alla conservazione di documenti relativi alle intercettazioni presso gli Uffici delle Procure della Repubblica.**

Ciò detto la formulazione dell'art. 1, comma 2,

<u>D.L. 28/2020</u>	<u>IPOTESI DI MODIFICA</u>
<p>Art. 1 (<i>Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i>)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»; b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».</p> <p>2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».</p>	<p>Art. 1 (<i>Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i>)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»; b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».</p> <p>2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».</p>

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - L'art. 4 del D.L. n. 28/2020 ha inciso sulla disciplina di regolamentazione della giustizia amministrativa.

Accogliendo la richiesta del CNF, manifestata nella deliberazione del 20.4.2020, l'art. 4 ha modificato l'art. 84 DL 17.3.2020 n.18, prevedendo la possibilità della discussione orale, nell'ambito della giustizia amministrativa, da remoto, fino al 31.7.2020, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le regole tecniche e le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Il CNF non può condividere la previsione di cui all'art. 4, comma 1, per la quale è consentita la discussione orale solo se l'istanza è presentata congiuntamente dai difensori delle parti, salva la discrezionalità del Presidente del Collegio.

Deve essere sufficiente la richiesta anche di uno solo dei difensori.

Così come non appare ragionevole la previsione contenuta nello stesso comma 1 della presentazione di note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno di udienza, dovendolo anticipare ad "almeno un giorno libero prima dell'udienza", allineandosi così alle previsioni del CPA e consentendo al Collegio ed alle parti di averne piena conoscenza.